

PREMESSO:

- che in ossequio alle Ordinanze Sindacali n. 131/01 del 20/01/2001 e n. 1073/PM del 03/02/2001 il Comune di Ercolano provvedeva all'occupazione di una porzione dell'area (circa mq. 5000) sita in Ercolano, alla via Focone n. 10, da utilizzare per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani, a seguito della grave emergenza igienico sanitaria sorta nel 2001;
- che venne stipulato, con la società Ammendola & Formisano a r.l., il contratto rep. n. 4323 del 10/04/2001, che prevedeva i corrispettivi dei servizi di stoccaggio r.s.u., custodia, pulizia e manutenzione del sito, nella misura fissata con delibere giuntali n. 51 del 15/02/2001 e n. 4 del 24/01/2008, oltre oneri per occupazione dell'area, in caso di mancata rimozione dei rifiuti;
- che, in data 10/09/2001 il Comune di Ercolano, in esecuzione alle disposizioni ricevute dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti (Ordinanza Commissariale n. 37 del 03/08/2001), comunicò alla predetta Società la sospensione del servizio di stoccaggio provvisorio in questione, avendo avuto l'ordine di sversare altrove i rifiuti;
- che la società Ammendola & Formisano, con atto di citazione notificato il 03/03/2004, in base all'art. 8 del citato contratto, con cui l'Ente si era obbligato al pagamento di una indennità di occupazione del sito, ove non si fosse provveduto alla rimozione dei rifiuti, ovvero, alla messa in sicurezza definitiva dell'area interessata entro tre mesi dalla sospensione del servizio, convenne in giudizio il Comune di Ercolano al fine di sentirlo condannare, sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale, al pagamento di una indennità mensile di € 1.291,14, oltre IVA con decorrenza 11/01/2002, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio;
- che la difesa Comunale chiese, ed ottenne, la chiamata in causa del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania e del Comune di Portici, ciascuno per quanto di ragione e rispettiva legittimazione passiva, al fine di essere manlevato e garantito, in ordine alle pretese avanzate dalla società attrice e più precisamente, il primo per aver emesso l'ordinanza commissariale n. 59 del 08/02/2001 autorizzativa ad emettere provvedimenti contingibili ed urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti ed il secondo per avere utilizzato nel periodo 03/08/2001 al 10/09/2001 il sito in questione, giusta ordinanza commissariale n. 37 del 03/08/2001, sversando ivi circa 4000 tonnellate di rifiuti;
- che con sentenza n. 834/07 del 22/01/2007, notificata in forma esecutiva il 23/03/2007, il Tribunale di Napoli, VIII[^] sez. civ., pronunciandosi definitivamente, quantificava l'indennità di occupazione dell'area in € 1.268,36 oltre IVA al mese, a decorrere dal 03/04/2004, in favore della società Ammendola & Formisano a r.l.

OSSERVATO:

- che l'Avvocatura Municipale, con nota del 13/03/2009 protocollo n. 267/int, confermava la quota mensile, di € 1.268,36 oltre IVA al 20%, da corrispondere alla Società Ammendola e Formisano sino al giorno della definitiva sistemazione dello stato dei luoghi;

- che la ditta Ammendola e Formisano S.r.l. comunicava al Comune, con nota protocollo n. 27891 dell'8/02/2009, di aver cessato ogni attività a far data dal 31/05/2009, provvedendo, tra l'altro, a restituire tutte le aree detenute in Ercolano alla Via Focone alla legittima proprietaria, ovverosia alla ditta A.F.I. S.n.c. di Ammendola A. e Formisano A., con la conseguenza che dalla citata data, ogni obbligazione maturata per effetto dell'occupazione dell'area nella predetta località da parte del Comune dovrà essere corrisposta alla ditta A.F.I. S.n.c.;
- che la Sezione di Protezione Ambientale ha inoltrato numerose richieste al Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, protocollo n. 436 del 4/1/2008, protocollo int. n. 60 del 16/1/2008, protocollo n. 155 del 13/2/2008, protocollo n. 12671 del 28/3/2008, protocollo n. del 15/4/2008, protocollo n.623 dell'11/6/2008 nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti in Campania protocollo n. 1964 del 15/1/2009, protocollo n. 33229 del 09/7/2009, per ottenere l'autorizzazione a conferimenti straordinari, dei rifiuti stoccati presso idonei siti;
- che il responsabile della Sezione Protezione Ambientale, con note del 23/03/2010 protocollo n. 19130, del 24/03/2010 protocollo n. 19722, del 07/05/2010 protocollo n. 31340, evidenziava la particolare situazione venutasi a creare sui due siti di stoccaggio di via Focone, per cui sollecitava una conferenza di servizi fra gli Enti interessati ai fini della risoluzione del problema e per evitare che l'Ente Comune continui ad erogare una indennità di occupazione dei siti ove fin dal 2001 sono stoccati provvisoriamente i rifiuti urbani solidi;
- che, in ottemperanza alla Legge n. 26 del 26/02/2010 che assegna alle Regioni la competenza delle attività di programmazione, questo Settore ha investito della problematica, la Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento, Programmazione e Gestione Rifiuti con nota protocollo n. 19130 del 23/03/2010 e successivamente la Provincia di Napoli con nota protocollo n. 8058 del 23/02/2011;
- che il Settore Servizi Tecnici ha rinnovato alla Provincia di Napoli, con raccomandata A.R. protocollo n. 6497 del 14/02/2012, la richiesta di autorizzazione per provvedere allo smaltimento dei rifiuti stoccati in argomento mediante conferimenti straordinari negli impianti regionali abilitati;
- che, con raccomandata A.R. del 17/02/2012 protocollo n. 6972, su segnalazione del Ministro dell'Ambiente, il Comune di Ercolano reiterava la richiesta alla S.A.P.N.A. S.p.A. di autorizzazione al conferimento straordinario dei rifiuti già stoccati, presso idonei siti a cui la S.A.P.N.A. S.p.A. ha dato riscontro chiedendo al Comune la caratterizzazione dei rifiuti in oggetto con l'indicazione del codice CER, al fine di poter identificare i siti idonei a riceverli e la relativa autorizzazione, a cui il Comune ha dato seguito con determinazione Dirigenziale n. 11/18/38 del 30/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, comunicando poi con raccomandata A.R. protocollo n. 21089 del 09/05/2012 l'avvenuta caratterizzazione dei rifiuti stoccati;
- che il Settore Servizi Tecnici, con raccomandate A.R. protocollo n. 11872 del 13/03/2014 e n. 40628 del 28/08/2015, ha rinnovato alla S.A.P.N.A. S.p.A. la richiesta di autorizzazione a rimuovere i rifiuti stoccati per trasferirli presso idonei siti;

- che con nota protocollo n. 4660/xi.1 del 23/09/2015, pervenuta a questo Ente a mezzo pec in data 28/09/2015, la S.A.P.NA. S.p.A. ha comunicato la disponibilità “a ricevere i quantitativi di R.S.U. CER 200301 previo pagamento delle spettanti somme di conferimento pari all’attuale tariffa applicata: €/tonn. 141,04 IVA inclusa”;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 12/03/2024, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 e relativi allegati ed ha appostato anche per l’anno 2024, così come determinato dalla suddetta sentenza n. 834/07 del Tribunale di Napoli, la somma di € 18.5698,79 sull’apposito capitolo di spesa corrente n. 1093, per il pagamento dell’indennità di occupazione in oggetto agli aventi diritto.

CONSIDERATO:

- che tale servizio è necessario ed indispensabile e riveste carattere di essenzialità ed inderogabilità per cui non può subire interruzioni di sorta e quindi la speciale forma di gestione dei rifiuti stoccati nel sito di via Focone n. 10 della ditta A.F.I. S.n.c. in essere, prevedendone la relativa spesa annuale;
- che tale pagamento può essere adottato con espressa riserva di ripetere in tutto e/o in parte, per il tramite dell’Avvocatura Municipale, le somme erogate dal Comune a tale titolo nei confronti del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti per la Regione Campania e, per quanto di ragione, nei confronti del Comune di Portici, una volta intervenuta la definitiva sistemazione dell’area in discorso;
- che l’utilità del presente pagamento va intravista, non solo nell’occupazione dell’area di proprietà ditta A.F.I. S.n.c. per i fini pubblici collegati all’emergenza rifiuti dell’anno 2001, ma anche nel fatto che ad oggi il suolo in questione non risulta ancora riportato alla definitiva sistemazione;
- che è stato acquisito presso il sito dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici il seguente codice identificativo gara (CIG) Z513DD5707;
- che con Determina di Settore n. 527 del 18/12/2023 – RCG N. 3352 del 22/12/2023 si è impegnata la complessiva somma di € 18.568,79 IVA al 22% inclusa al capitolo 1093 dell’esercizio finanziario dell’anno 2024, come da attestazione di regolarità contabile resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in favore della A.F.I. S.r.l., per la speciale forma di gestione dei rifiuti stoccati nel sito di via Focone n. 10, per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024;
- che in data 08/11/2024 l’Ufficio ha contabilizzato al n. 2811, creditore 13363, la fattura n. PA 10_24 del 04/11/2024, pervenuta al sistema informatico dell’Ente in pari data e registrata al protocollo n. 63612, dell’importo complessivo di € 3.094,74, di cui € 2.536,67 quale imponibile ed € 558,07 quale IVA al 22%, per l’indennità di occupazione, del 1° sito di stoccaggio provvisorio dei rr.ss.uu., dell’area sita alla via Focone n. 10 di proprietà della ditta A.F.I. S.r.l. di Ammendola Aniello e Formisano Antonio, per il periodo 01/09/2024 - 31/10/2024;
- che la ditta A.F.I. S.r.l., con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 21591 in data 11/04/2023, avente per oggetto “Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n.

136/2010 - Normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari” ha comunicato che il conto corrente dedicato, per l’accredito dei bonifici relativi ai pagamenti, è presso la Banca Intesa San Paolo, agenzia di Somma Vesuviana (NA), codice IBAN: IT29L0306940253100000008233 ed, altresì, che le persone fisiche abilitate ad operare su tale conto corrente dedicato sono i sigg.:

- a) Ammendola Aniello C.F. MMNNLL54L23H931J;
- b) Formisano Antonio C.F. FRMNTN47D06H243T.

RITENUTO:

che si può procedere alla liquidazione della fattura n. PA 10_24 del 04/11/2024, per l’indennità di occupazione del 1° sito di stoccaggio provvisorio dei rr.ss.uu., dei mesi di Settembre e Ottobre 2024, alla ditta A.F.I. S.r.l., di Ammendola Aniello e Formisano Antonio, in quanto è regolare la richiesta di pagamento e legittimo il credito avanzato.

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- la Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016;
- la Legge Regionale n. 29 dell’8/08/2018;
- il vigente Regolamento Comunale sui contratti;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sui lavori, servizi e forniture;
- lo Statuto Comunale vigente;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 12/03/2024;
- la determina di Settore n. 527 del 18/12/2023 – RCG N. 3352 del 22/12/2023;
- la fattura n. PA 10_24 del 04/11/2024 contabilizzata al n. 2811 in data 08/11/2024 e pervenuta al sistema informatico dell’Ente in data 04/11/2024 e registrata al protocollo n. 63612;
- l’autocertificazione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), pervenuta al sistema informatico dell’Ente in data 18/04/2024 e registrata al protocollo n. 24249 in cui la ditta A.F.I. S.r.l. dichiara che è in regola con i contributi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, agli atti della Sezione Protezione Ambientale e richiesta ai fini della liquidazione della suddetta fattura.

DATO ATTO:

- che la documentazione richiamata nella presente determina è custodita agli atti dell’Ufficio di Igiene Urbana;
- che è stata acquisito presso il sito dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici il seguente codice identificativo gara (CIG) Z513DD5707;

- che l'Ufficio ha richiesto alla Società l'autocertificazione di Regolarità Contributiva che è agli atti dell'Ufficio di Igiene Urbana;
- che l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa va resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

- 1) Prendere atto della narrativa che precede si da formarne parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - 2) Prendere atto della determina di Settore n. 527 del 18/12/2023 – RCG N. 3352 del 22/12/2023, con cui si è impegnata la complessiva somma di € 18.568,79 IVA al 22% inclusa al capitolo 1093 dell'esercizio finanziario dell'anno 2024, come da attestazione di regolarità contabile resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in favore della ditta A.F.I. S.r.l., per la speciale forma di gestione dei rifiuti stoccati nel sito di via Focone n. 10, per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024.
 - 3) Liquidare alla ditta A.F.I. S.r.l., di Ammendola Aniello e Formisano Antonio, la fattura n. PA 10_24 del 04/11/2024 contabilizzata al n. 2811 in data 08/11/2024, creditore 13363, pervenuta al sistema informatico dell'Ente in pari data e registrata al protocollo n. 63612, dell'importo complessivo di € 3.094,74, di cui di cui € 2.536,67 quale imponibile ed € 558,07 quale IVA al 22%, per l'indennità di occupazione del 1° sito di stoccaggio provvisorio dei rr.ss.uu., alla via Focone 10, per i mesi di Settembre ed Ottobre 2024.
 - 4) Pagare alla ditta A.F.I. S.r.l., di Ammendola Aniello e Formisano Antonio, in persona del legale rappresentante p.t., in applicazione alla legge n. 190 del 23/12/2014 ed ai sensi dell'art.1 comma 629 (cd Split payment) esclusivamente l'imponibile di € **2.536,67**, così come riportata dalla fattura n. PA 10_24 del 04/11/2024, a mezzo bonifico bancario presso Intesa SanPaolo, agenzia di Somma Vesuviana (NA), codice IBAN IT29L0306940253100000008233 e versare la relativa IVA al 22% pari ad € **558,07** direttamente all'Erario dello Stato.
- Con espressa riserva di ripetere in tutto e/o in parte, per il tramite dell'Avvocatura Municipale, le somme erogate dal Comune a tale titolo, nei confronti del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti per la Regione Campania e, per quanto di ragione, nei confronti del Comune di Portici, una volta intervenuta la definitiva sistemazione dell'area in discorso.
- 5) Dare atto che la complessiva spesa di € 3.094,74 IVA inclusa, risulta già impegnata al cap. 1093 del bilancio 2024 – impegno 121/2024, giusta determina di Settore n. 527 del 18/12/2023 – RCG N. 3352 del 22/12/2023, come da attestazione di regolarità contabile resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e di seguito riportata.
 - 6) Di attestare ai sensi dell'art. 147, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

7) Dare atto:

- che si attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012”;
- che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono depositati presso il Settore V Ambiente;
- che la ditta A.F.I. S.r.l., con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21591 in data 11/04/2023, ha dichiarato che non ha parenti e affini tra gli amministratori ed i dipendenti del Comune di Ercolano, giusta dichiarazione agli atti dell'Ufficio;
- che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico dal Funzionario del Servizio Ecologia ed Igiene Urbana incaricato del servizio;
- che l'atto è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge.

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello